



REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato dal CC n. 46/31.10.03).

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell' ambito dell' autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli art.li 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18.08.2000 n. 267 che disciplina l' applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell' art. 54 comma 2 dello stesso testo unico.
2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il comune o uno dei suoi organi.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l' irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell' azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Art. 2

Applicazione delle disposizioni generali.

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Il presente regolamento si applica alle violazioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell' art. 54 comma 2 del D. Lgs 267/2000.
3. Si applicano inoltre le disposizioni generali previste nel capo I, sez. I, della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell' art. 54 comma 2 del D. Lgs 267/2000, consiste nel pagamento di una somma compresa tra un minimo ed un massimo edittale secondo la vigente normativa: attualmente rispettivamente €. 25,00 ed €. 500,00.
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
3. Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati.
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i regolamenti o le ordinanze comunali prevedano sanzioni in misura fissa (senza indicazione di minimi o massimi

edittali), la sanzione stabilita per regolamento sarà considerato il massimo edittale mentre il minimo edittale è individuato in quello previsto dalla legge, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 4

Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie.

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) obbligo di rimozione di opere abusive;
 - c) obbligo di sospendere una determinata attività.
2. Nell' ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l' applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l' agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimandone l' esecuzione in un termine congruo in relazione all' entità delle attività o interventi da effettuare.
4. Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all' esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d' ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del contravventore e degli obbligati in solido a mezzo dell' ordinanza – ingiunzione, qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero tramite apposito decreto ingiuntivo.

Art. 5

Agenti accertatori

1. All' accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:
 - a) in via principale il personale della Polizia Municipale;
 - b) coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull' osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificatamente assegnati;
 - c) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell' art. 13 della Legge 689/81 nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

Art. 6

Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l' applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall' art. 13 della legge 689/81.

Art. 7

Accertamento delle violazioni.

1. Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.
Il verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l' indicazione della data, ora e luogo di accertamento,



- b) qualifica, nome e cognome dell' agente accertatore e la sua sottoscrizione,
 - c) generalità del trasgressore e/o generalità di colui che era tenuto alla sorveglianza qualora il trasgressore fosse minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere;
 - d) descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
 - e) indicazione delle norme che si presumono violate;
 - f) generalità degli eventuali obbligati in solido;
 - g) indicazione dell' autorità competente cui i soggetti interessati possono presentare ricorso e/o documenti difensivi;
 - h) indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con l'indicazione dell' importo e delle modalità di versamento;
 - i) eventuali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore o degli obbligati in solido al momento della contestazione e/o notificazione del verbale.
2. Nei casi in cui per l' accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell' art. 15 della legge 689/81.
 3. Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell' art. 14 della Legge 689/81.

Art. 8

Pagamento in misura ridotta.

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato, da chiunque esibisca il verbale di accertamento, presso l' ufficio da cui dipende l' agente accertatore, oppure mediante versamento sul conto corrente postale intestato al comune di San Piero a Sieve ed indicato sul verbale di accertamento, ovvero con gli altri eventuali mezzi che l' amministrazione comunale vorrà stabilire.
3. In ogni caso non è mai ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell' agente accertatore quando questi si trovi al di fuori dall' ufficio del servizio cui è preposto.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione quando dalla commissione del fatto consegue anche l' applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
5. Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l' obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l' ulteriore corso anche in presenza di scritti difensivi già presentati, i quali pertanto verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Art. 9

Autorità competente.

1. Agli effetti di quanto disposto all' art. 14, comma terzo, all' art. 17, comma quarto, all' art. 18, commi primo e secondo, all' art. 19, comma secondo e all' art. 20 della Legge 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l' ordinanza – ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il

Responsabile del Settore nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, fatto salvo quanto possa essere diversamente e preventivamente (rispetto all'instaurazione del procedimento sanzionatorio) determinato dalla Giunta Comunale o dal Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze.

Art. 10

Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l' ufficio da cui dipende l' agente accertatore, deve inoltrare il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all' autorità di cui al precedente articolo.

Art. 11

Ricorsi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione, il trasgressore e/o gli obbligati in solido, possono far pervenire all' autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

Art. 12

Ordinanza – Ingiunzione

1. In caso di presentazione del ricorso, l' autorità competente di cui all'Art. 9, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l' accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge, al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido, il pagamento insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell' ordinanza; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale comunicandola integralmente ai soggetti interessati ed all' organo che ha redatto l' accertamento.
2. Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione, l' autorità competente di cui all' art. 9, a seguito del rapporto previsto dall' art. 10, se ritiene fondato l' accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge, al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido, il pagamento insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell' ordinanza; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale comunicandola integralmente ai soggetti interessati ed all' organo che ha redatto il rapporto.
3. Con l' ordinanza – ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l' ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art. 13

Opposizione contro l' ordinanza – ingiunzione

1. Contro l' ordinanza – ingiunzione di pagamento e contro l' ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa mediante deposito presso la cancelleria del giudice.

2. L' opposizione di cui al comma precedente deve essere invece proposta, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario di Firenze sezione distaccata di Pontassieve, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le disposizioni in materia di:
 - a) urbanistica ed edilizia;
 - b) tutela dell' ambiente, dell' inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - c) di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - d) tributaria.
3. L' opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest' ultima.

Art. 14

Riscossione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell' ordinanza – ingiunzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall' art. 27 della Legge 689/81.

Art. 15

Aggiornamento degli importi delle sanzioni.

1. Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del presente regolamento per adeguarle e farle rientrare nei limiti di minimo e massimo previsti dalla legge.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale di variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

Art. 16

Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitate dal Comune di San Piero a Sieve.

Art. 17

Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le norme della legge 24.11.1981 n. 689 e quelle degli art.li da 3 a 20 del D.P.R. 29.07.1982 n. 571, nonché quelle previste dalla Legge Regionale 28.12.2000 n. 81 per quanto concerne le violazioni alle leggi regionali.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità e nei termini previsti dall'art. 79 del vigente Statuto comunale.



Comune di
SAN PIERO A SIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE